

COPIA

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 90 DEL 10-05-2010**

OGGETTO: Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009).

L'anno Duemiladieci il giorno Dieci del mese di Maggio alle ore 15:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Presenti	Assenti
RIGHETTINI ROBERTO BERTASIO AGOSTINO BUFFOLI ERMES BESCHI MARCELLO BASILE MARCO CAPUCCINI GIULIANA	BELLONI FABIO
Presenti: 6	Assenti: 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **LORENZI ALBERTO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il signor **RIGHETTINI ROBERTO**, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 90/G.C. del 10-05-2010**OGGETTO:** Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 23 (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico) della Legge 18.06.2009, n. 69 prevede ai seguenti commi:

- 5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:
 - a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti";
 - b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
- 6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

Visto che l'art. 9 (Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in Legge 03.08.2009 n. 102, ai commi 1 e 2, prevede che:

1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: 1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;

COPIA

Visti i principi contabili enti locali del Ministero dell'Interno, in particolare il principio contabile n. 3, punto 63, laddove è previsto:

- La relazione al rendiconto illustra in modo dettagliato la gestione della liquidità nell'arco dell'esercizio, considerando le giacenze della contabilità fruttifera ed infruttifera per gli enti soggetti al regime della tesoreria unica e l'utilizzo delle giacenze non soggette a tale regime; l'eventuale ricorso all'anticipazione di cassa deve essere motivato in riferimento ai limiti massimi previsti dalla legge ed in relazione all'onere sostenuto.

Visto il D.M. Interno 24.09.2009 in materia di parametri deficitari, che prevede tra i fattori oggetto di monitoraggio ai fini della deficitarietà anche "l'eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti";

Vista altresì la Legge 28.01.2002 n. 2 di conversione del D.L. 28.11.2008 n. 185 all'art. 9 comma 3-bis, prorogato dal D.L. 30.12.2009 n. 194 art. 1 comma 16, laddove è previsto:

- 3-bis. Per l'anno 2009 e 2010, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

Rilevata l'importanza della rilevazione preventiva e del monitoraggio continuativo dei flussi di cassa ai fini del rispetto degli equilibri monetari generali e degli equilibri rilevanti dal patto di stabilità;

Considerato che l'evoluzione normativa, la prassi, la giurisprudenza, le pronunce ed i pareri della Corte dei Conti, richiedono agli enti locali un intervento specifico sui flussi di cassa, in particolare:

1. analisi delle procedure di spesa: stanziato – prenotato – impegnato (con distinguo, ai fini dei suoi riflessi sui tempi di pagamento, di impegno a seguito di nuova aggiudicazione, di impegno automatico per obbligazione giuridica già sorta, di impegno contabile a seguito di accertamento entrata correlata) – ordinato – eseguito – fatturato – liquidazione tecnica – liquidazione contabile – ordinazione – pagamento.
2. analisi degli equilibri monetari ai fini del bilancio: fondo cassa iniziale sommato agli incassi in conto competenza e in conto residui, detratti i pagamenti in conto competenza e in conto residui.
3. analisi degli equilibri monetari ai fini del patto di stabilità: secondo l'attuale regime in competenza mista, incassi in conto competenza e in conto residui a Titolo IV entrata, detratti i pagamenti in conto competenza e in conto residui a Titolo II spesa, al netto delle voci detraibili. L'analisi ai fini del patto di stabilità tiene conto di un dato puntuale, ovvero il livello ottimale di pagamenti, che è oggetto di continuo cambiamento in corso d'anno in virtù dell'evoluzione della gestione finanziaria.
4. verifica del trend del fondo cassa: la dinamica della cassa evidenzia l'andamento finanziario e gestionale e consente l'individuazione di idonee misure correttive in caso di un fondo cassa in continua riduzione. Occorre in particolare intervenire se la continua riduzione del fondo cassa disponibile è frutto di applicazione di avanzi di amministrazione

COPIA

- non certi; accertamenti di entrata in conto competenza dubbi, tempi di incasso prolungati in modo anomalo.
5. verifica struttura dell'eventuale anticipo di tesoreria: l'eventuale ricorso all'anticipo di tesoreria ex art. 222 D.lgs 267/2000 deve essere attentamente vagliato dall'ente con riferimento a: importi richiesti; tempi; costi per interessi passivi; cause; possibili soluzioni per la riduzione dell'anticipazione fino alla sua graduale restituzione.
 6. analisi dei tempi di pagamento attuali e dei tempi di pagamento ottimali: la legge 69/2009, art. 23 comma 5, richiede anche agli enti locali di specificare sul sito internet i tempi di pagamento ottimali a cui tendere, con aggiornamento di anno in anno. Lo strumento internet è individuato dalla normativa nell'ottica della trasparenza e della comunicazione al cittadino.
 7. adozione di opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento: l'ente locale deve adottare una delibera di indirizzo della Giunta (o una modifica del regolamento di contabilità o del manuale delle procedure contabili, oppure un ordine di servizio interno) dove definire le modalità organizzative per fare fronte ai controlli sulla cassa, individuare tempi, responsabilità, procedure; disciplinare la situazione che si viene a determinare in caso di incontrollato superamento del saldo programmatico del patto di stabilità; definire la relativa modulistica.
 8. previsione dei flussi di cassa per settore ai fini del bilancio: un Peg – piano esecutivo di gestione – di competenza e di cassa si rivelerà opportuno con l'evidenza che, successivamente all'assegnazione del Peg, ogni responsabile di settore al momento della presentazione di una proposta di determinazione di spesa dovrà indicare, nel corpo del provvedimento, anche i tempi di pagamento previsti conseguenti l'impegno e la prestazione oggetto della determinazione stessa.
 9. previsione dei flussi di cassa per settore ai fini del patto di stabilità: individuazione dei flussi di cassa rilevanti ai fini del patto di stabilità. E' ipotizzabile la definizione di un unico limite di cassa per settore per area, che tenga conto dei vincoli di bilancio e dei vincoli del patto di stabilità;

Rilevata la necessità normativa e operativa di prevedere misure organizzative volte a migliorare i tempi e la gestione di cassa;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., Testo Unico Enti Locali;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la normativa vigente in materia di patto di stabilità e altri vincoli di finanza pubblica;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n° 267, la presente deliberazione, essendo mero atto di indirizzo, non necessita dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di disciplinare le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, in attuazione dell'art. 9 comma 1 D.L. 72/2009 convertito in Legge 102/2009, secondo le seguenti linee operative:

- a) strutturare il piano esecutivo di gestione – PEG - ai sensi dell'art. 169 D.lgs 267/2000 e s.m.i in termini di competenza e, per le spese in conto capitale, anche in termini di cassa, individuando limiti di pagamento, sia in competenza che in conto residui e prevedendo le riscossioni del titolo quarto dell'entrata, sia in competenza che in conto residui;

COPIA

- b) le previsioni di cassa di cui al punto a) sono proposte dai rispettivi Dirigenti/Responsabili dei capitoli e verificate dal Dirigente dei servizi finanziari;
- c) integrare le determinazioni di impegno di spesa, per le spese in conto capitale, inserendo nel dispositivo, a cura del responsabile del settore proponente,
 - i tempi stimati di svolgimento della prestazione o delle prestazioni;
 - di conseguenza: i tempi stimati di fatturazione;
 - di conseguenza: i tempi di pagamento, risultanti dal contratto/capitolato con il fornitore, nel rispetto della normativa vigente;
- d) nel caso in cui i tempi di pagamento risultino compatibili con le previsioni di cassa previste nel PEG, il Dirigente/Responsabile che assume l'impegno di spesa, rilascia il visto attestante la copertura monetaria con la seguente dicitura: "viste le previsioni di cassa assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 9, DL 78/2009, Legge 102/2009, accerta che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";
- e) in presenza di incompatibilità con le previsioni di cassa (copertura monetaria negativa), il Dirigente/Responsabile del settore proponente non può procedere all'assunzione dell'impegno e alla sottoscrizione della determinazione. La proposta di determinazione è sospesa e inviata al Dirigente dei servizi finanziari e alla Giunta Comunale che deciderà l'eventuale variazione del PEG di cassa;

2) il Dirigente dei servizi finanziari:

- a) monitora costantemente la giacenza di cassa in tesoreria, e in caso di necessità attiva l'anticipazione di tesoreria al fine di garantire la tempestività dei pagamenti ai fornitori. Nel caso di gravi e reiterate difficoltà, i criteri organizzativi di cui al punto 1 sono estesi, anche alla spesa corrente;
- b) monitora i tempi di pagamento delle fatture, mediante implementazione del software di contabilità;

3) di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti/Responsabili di area al fine di dare immediata attuazione alle suddette misure organizzative;

4) di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L. 18/8/ 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 chiunque ritenga che il presente atto leda direttamente i suoi interessi può proporre ricorso al T.A.R. di Brescia presentando i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. LORENZI ALBERTO)

IL SINDACO
(F.to RIGHETTINI ROBERTO)

COPIA



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 90 DEL 10-05-2010

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

La stessa viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Toscolano Maderno, 17-05-2010

ISTR. AMM. UFFICIO SEGRETERIA
(F.to MARIA TADDI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 in data 10-05-2010, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

ISTR. AMM. UFFICIO SEGRETERIA
(F.to MARIA TADDI)
